

REGOLAMENTO (CE) N. 2441/94 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 1994

relativo alla fornitura gratuita alla Georgia, all'Armenia ed all'Azerbaigian di segala panificabile d'intervento, conformemente al regolamento (CE) n. 1999/94 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1999/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, relativo ad azioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alle popolazioni della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del Kirghizistan e del Tagikistan (¹), in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 2065/94 della Commissione (²) ha stabilito le disposizioni applicabili per la fornitura alla Georgia, all'Armenia, all'Azerbaigian, al Kirghizistan e al Tagikistan, ai sensi del regolamento (CE) n. 1999/94, di prodotti agricoli detenuti nelle scorte d'intervento; che è inoltre opportuno stabilire modalità specifiche per la fornitura di segala panificabile d'intervento; che, tenuto conto dei mezzi finanziari disponibili in bilancio nonché delle esigenze di una corretta gestione delle scorte d'intervento, occorre indire una gara per la fornitura di 50 000 t di segala panificabile detenute dall'organismo d'intervento tedesco a destinazione della Georgia, dell'Armenia e dell'Azerbaigian;

considerando che, tenuto conto delle difficoltà attuali esistenti in queste repubbliche e dei problemi specifici di inoltro dell'aiuto in tali regioni, è opportuno organizzare la fornitura dei prodotti summenzionati come un'azione unica, per la quale l'appello alla concorrenza deve determinare un'unica gara;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In applicazione dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 2065/94, è indetta una gara per le spese occasionate dalla fornitura di 50 000 t nette di segala panificabile, secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Le spese si riferiscono alla presa in consegna della merce nei depositi indicati nell'allegato II ed al trasporto della stessa con mezzi di trasporto adeguati sino ai luoghi di destinazione ed entro i termini specificati nell'allegato I.

(¹) GU n. L 201 del 4. 8. 1994, pag. 1.

(²) GU n. L 213 del 18. 8. 1994, pag. 3.

1. Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2065/94 le offerte dovranno essere presentate all'indirizzo seguente:

Commissione delle Comunità europee
Divisione VI/G.2
Ufficio 10/05
Rue de la Loi, 120
B-1049 Bruxelles

Il termine di presentazione delle offerte scade il 18 ottobre 1994 alle ore 17.00 (ora di Bruxelles).

2. L'offerta verte sulla totalità dei quantitativi precisati all'articolo 1.

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, punto d) 1) del regolamento (CE) n. 2065/94, l'offerta deve precisare l'importo globale in ecu richiesto per la totalità della fornitura e l'importo in ecu per tonnellata richiesto per ogni destinazione.

3. In deroga all'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (CE) n. 2065/94, la cauzione di gara è fissata a 20 ECU/t.

4. La cauzione di cui all'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2065/94 è fissata a 140 ECU/t, da costituirsi in moneta nazionale.

5. Le cauzioni di cui ai paragrafi 3 e 4 devono essere costituite in favore della Commissione delle Comunità europee.

Articolo 3

Il certificato di presa in consegna, menzionato all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 2065/94, dev'essere emesso nei luoghi e dalle autorità previste nell'allegato III, conformemente al fac-simile riprodotto nell'allegato IV.

Articolo 4

Per il pagamento previsto all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2065/94, l'organismo d'intervento rilascia un certificato attestante il prelievo totale delle quantità per ogni destinazione, dopo il completamento di tale operazione.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.